



DELIBERA N. 252 del 10 giugno 2026

Oggetto:

Procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza ai sensi dell'art. 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – Comune di Capri.

VISTI

gli atti del procedimento UVS - Fasc. ANAC/OLD UVCP n. 4090/2025 avviato da questa Autorità con nota prot. n. 4498 del 19 gennaio 2026 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36";

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le "Modifiche al sistema penale";

VISTO

il "Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11 marzo 2025";

VISTA

la Delibera ANAC n. 236 del 3 giugno 2025 con cui è stato approvato il "Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per la progettazione e l'affidamento";

VISTO



l'Atto amministrativo a carattere generale emanato dall'ANAC il 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO

il Regolamento ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera ANAC n. 334 del 30 luglio 2025;

VISTO

il comunicato del Presidente dell'ANAC del 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate che ne costituiscono parte integrante ed aggiornate in data 14 agosto 2025.

Considerato in fatto

Con esposto del 27 settembre 2025 (prot. ingresso ANAC n. 126765/2025) venivano segnalate alcune presunte criticità relativamente alla procedura di finanza di progetto per la realizzazione del nuovo complesso polifunzionale con piscina presso località San Costanzo sito nel Comune di Capri, in corso di gestione ad opera del Comune di Pompei, in forza di apposita Convenzione sottoscritta nel febbraio 2025 con il Comune di Capri, non possedendo quest'ultimo il livello di qualificazione richiesto in relazione all'importo stimato della procedura (euro 36.236.155,00).

Con l'esposto sopraindicato si contestava una presunta violazione degli artt. 62, 63, 174, co. 5, e 193 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3, comma 5, dell'Allegato II.4 in quanto il Comune di Capri, pur carente della qualificazione necessaria, aveva adottato il Capitolato di Gestione. Secondo l'esponente, il Capitolato di Gestione, in quanto atto rientrante nella progettazione tecnico-amministrativa della procedura, avrebbe dovuto essere redatto dal Comune di Pompei, in possesso della qualificazione necessaria per quel tipo di procedura.

A seguito degli esiti della attività pre-istruttoria avviata con note Anac prot. n. 133043 del 16 ottobre 2025 e prot. n. 155111 del 17 dicembre 2025, dalla documentazione acquisita e dalla copia dell'atto di Convenzione (art. 30 del d.lgs. 267/2000), è emerso che il Comune di Pompei si stava occupando di redigere la documentazione di gara in quanto ente qualificato in possesso di una qualificazione di terzo livello (L1 e SF1) di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023. Il Comune di Capri, invece, si era occupato della valutazione preliminare della proposta presentata dalla ATI Atlantis Srl – SSD Tavagnacco Nuoto Srl e della redazione del Capitolato di Gestione.

È stato pertanto avviato apposito procedimento di vigilanza nei confronti del Comune di Capri (nota prot. ANAC n. 4498 del 19 gennaio 2026) al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda di qualificazione e approfondire le criticità denunciate dal segnalante (legittimità della scelta del Comune di Capri di occuparsi della verifica della fattibilità della proposta presentata dalla predetta ATI e della predisposizione del Capitolato di Gestione, pur in assenza della qualificazione necessaria). In particolare, si è ritenuto necessario accertare i requisiti dichiarati dal Comune di Capri, che nel 2025 ha ottenuto il livello di qualificazione L2 e SF2, al fine di confermare i livelli di qualificazione posseduti.

Con note acquisite al protocollo ANAC al n. 13779 dell'11.02.2026, prot. nn. 14232, 14233, 14234, 14236, 14238 del 12.02.2026, prot. n. 14840 del 13.02.2026, la stazione appaltante ha inviato la documentazione richiesta, dalla cui analisi è emersa, relativamente alla qualificazione ottenuta nel settore **Lavori L2**, in esito alle verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti dai dipendenti del Comune, la rispondenza tra i requisiti dichiarati per i dipendenti assegnati alla SOS al momento della domanda di qualificazione e la documentazione trasmessa a comprova dei medesimi requisiti in fase di accertamento.

Per quanto riguarda la Struttura Organizzativa Stabile, non è stata riscontrata la presenza agli atti del Comune di alcun provvedimento di carattere organizzativo che ne prevedesse l'istituzione. Tuttavia,



da consultazioni effettuate nel sito istituzionale del Comune, il personale dichiarato come appartenente alla SOS risulta incardinato nell'Ufficio "Gestione Gare" dell'ente e coincidente con lo stesso Ufficio.

Si ritiene pertanto che si possa identificare la relativa SOS con tale ufficio, coerentemente con quanto riportato nella FAQ E1 secondo cui "per Struttura Organizzativa Stabile si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari – inserito in maniera stabile all'interno dell'articolazione organizzativa dell'Ente con funzioni attinenti agli ambiti e settori di qualificazione".

In ordine alla qualificazione nel settore **Servizi e Forniture SF2**, dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune è emerso che, analogamente a quanto rilevato per la qualificazione nel settore Lavori, agli atti del Comune non è stato reperito alcun provvedimento di carattere organizzativo che prevedesse l'istituzione di una Struttura Organizzativa Stabile ad hoc. Anche in questo caso si è proceduto con la consultazione del sito istituzionale del Comune ed è stato rilevato che il personale dichiarato come appartenente alla SOS risulta in parte incardinato negli Uffici "Gestione Gare" e "Contratti" dell'ente, oltre che coincidente con i medesimi Uffici, ed in parte assegnato agli Uffici Urbanistica, Protezione Civile, Scolastico, Politiche abitative, Ragioneria e Programmazione, con funzioni attinenti all'ambito e al settore di qualificazione, con funzioni attinenti all'ambito di qualificazione.

Sebbene le funzioni svolte dai predetti uffici siano da considerarsi attinenti all'ambito e al settore di qualificazione, si ritiene opportuno raccomandare al Comune di formalizzare l'istituzione della SOS per Servizi e forniture, nonché l'assegnazione ad essa del relativo personale, con un provvedimento organizzativo interno.

Dalle verifiche effettuate relativamente al possesso dei requisiti dichiarati al momento della domanda di qualificazione per i dipendenti della SOS, sono emerse le seguenti anomalie:

- a) non risulta comprovata l'iscrizione ad Albo professionale del dipendente ..OMISSIS.. in quanto iscritto al Registro dei praticanti Avvocati di Napoli, non all'Albo professionale;
- b) manca la documentazione (titolo di studio o autocertificazione) utile a dimostrare il possesso della laurea magistrale per la dipendente ..OMISSIS..;
- c) dal curriculum vitae del funzionario ..OMISSIS.. non si evince l'esperienza quinquennale in materia di contratti pubblici dichiarata al momento della domanda di qualificazione.

Considerato in diritto

Relativamente alla qualificazione del Comune di Capri nel settore **Lavori L2** non sono state riscontrate criticità di alcun tipo, in considerazione del fatto che:

- pur non esistendo agli atti dell'ente un provvedimento di carattere organizzativo che preveda l'istituzione della Struttura Organizzativa Stabile, il personale dichiarato come appartenente alla SOS risulta incardinato nell'Ufficio "Gestione Gare" dell'ente e coincidente con lo stesso Ufficio; si può pertanto identificare la SOS con tale ufficio, coerentemente con quanto riportato nella FAQ ANAC E1 secondo cui "per Struttura Organizzativa Stabile si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari – inserito in maniera stabile all'interno dell'articolazione organizzativa dell'Ente con funzioni attinenti agli ambiti e settori di qualificazione";
- i requisiti dichiarati per i dipendenti assegnati alla SOS al momento della domanda di qualificazione corrispondono con quanto rinvenuto dalla documentazione trasmessa a comprova dei medesimi in fase di accertamento.

In ordine al settore **Servizi e Forniture SF2**, è stato riscontrato quanto segue:

- pur non esistendo agli atti dell'ente un provvedimento di carattere organizzativo che preveda



l'istituzione della Struttura Organizzativa Stabile, il personale dichiarato come appartenente alla SOS risulta in parte incardinato negli Uffici "Gestione Gare" e "Contratti" dell'ente, oltre che coincidente con i medesimi Uffici, ed in parte assegnato ad altri Uffici, con funzioni attinenti all'ambito e al settore di qualificazione.

- relativamente al possesso dei requisiti dichiarati al momento della domanda di qualificazione per i dipendenti della SOS, è emerso che i dipendenti iscritti ad Albo professionale sono 7 invece degli 8 dichiarati, i dipendenti con esperienza quinquennale sono 2 invece dei 3 dichiarati e i dipendenti con laurea specialistica sono 14 invece dei 15 dichiarati.

Tramite l'utilizzo della piattaforma sulla qualificazione dell'Autorità, è stato accertato che le criticità emerse comportano solamente una riduzione del punteggio complessivo conseguito dalla Stazione appaltante in fase di qualificazione, precisamente da 40,80 a 40,64, senza alcuna incidenza sul livello di qualificazione ottenuto, che risulta quindi confermato nel livello SF2.

Non sembra pertanto configurabile, per la qualificazione conseguita dal Comune di Capri nel settore Lavori e nel settore Servizi e Forniture, la fattispecie prevista dall'articolo 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici relativa alla dichiarazione dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti inesistenti, né altra circostanza che prevede l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Tutto ciò premesso

PRESO ATTO dell'istruttoria sopra riportata;

ACCERTATA la corrispondenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda di qualificazione nel settore Lavori con quelli riscontrati dall'esame della documentazione inviata dalla Stazione appaltante;

ACCERTATA la corrispondenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda di qualificazione nel settore Servizi e Forniture con quelli riscontrati dall'esame della documentazione inviata dalla Stazione appaltante;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 10 giugno 2026

Delibera

- la definizione dell'istruttoria con archiviazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, approvato con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 126 dell'11 marzo 2025 pubblicata sul sito WEB dell'ANAC in data 11 aprile 2025, con conferma della qualificazione posseduta;
- la raccomandazione al Comune di Capri di formalizzare l'istituzione della SOS per Servizi e forniture, nonché l'assegnazione ad essa del relativo personale, con un provvedimento organizzativo interno;
- la comunicazione del presente atto al Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la trasmissione del presente atto all'Ufficio UQUA dell'ANAC per i successivi adempimenti di competenza.

Il Presidente



Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 luglio 2026.

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente